

CITTÀ DI TORINO

CIRC. 8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

C.8. PARERE: "REGOLAMENTO PER LA GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. MODIFICA".

Il Presidente Mario Cornelio Levi, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Mattia Cogato Baraldo, la Coordinatrice della V Commissione Paola Parmentola e il Coordinatore della Sottocommissione Sport Augusto Montaruli, riferisce:

con nota del 30 luglio 2014 prot. n. 1094, acquisita dalla Circoscrizione 8 in data 30 luglio 2014 con prot. n. 6331, il Presidente del Consiglio Comunale ha trasmesso copia della proposta di deliberazione di iniziativa consiliare n. mecc. 2014 03447/002 avente ad oggetto "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali. Modifica", richiedendo, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento Comunale del Decentramento, l'espressione del parere di competenza della Circoscrizione.

Con successiva nota prot. n. 1192 del 8 settembre 2014 il Presidente del Consiglio Comunale, dando seguito alle richieste pervenute da alcune Circoscrizioni, ha comunicato la concessione di una proroga per l'espressione del parere in oggetto.

Vista la deliberazione sopra richiamata n. mecc. 2014 03447/002 e il successivo emendamento presentato da uno dei Consiglieri proponenti, si rileva che l'art. 8, punto 7, del vigente Regolamento n. 295 già recita "Con deliberazione dei Consigli Circoscrizionali, sentito il Servizio Sport, per gli impianti circoscrizionali, e della Giunta Comunale per gli impianti di interesse cittadino, è possibile concedere a richiesta motivata, una proroga di durata delle concessioni, per il tempo strettamente necessario, per permettere, ai concessionari che ne faranno richiesta, di accedere ai finanziamenti regionali per gli interventi di impiantistica sportiva di cui alle Leggi ed ai bandi emessi dalla Regione Piemonte, ferme restando le altre condizioni contrattuali. Detta proroga è condizionata all'ottenimento del finanziamento. In caso di mancato ottenimento dei finanziamenti, il provvedimento di proroga decade, fermi restando gli obblighi del concessionario verso l'Amministrazione Comunale per il periodo di vigenza del suddetto provvedimento".

Pertanto, pur ritenendo accoglibile il principio di ricorrere alla proroga della durata delle concessioni, nei casi ritenuti meritevoli, si ritiene non opportuno inserire nel Regolamento suddetto un nuovo articolo, ma necessaria una armonizzazione del contenuto proposto con il provvedimento deliberativo n. mecc. 2014 03447/002 con il sopra citato art. 8, punto 7, del

vigente Regolamento. In particolare si fa riferimento alla attribuzione diretta della competenza all'adozione dell'atto di approvazione della proroga ai Consigli delle Circoscrizioni ed alla Giunta Comunale, in relazione rispettivamente agli impianti circoscrizionali e di interesse cittadino.

Quanto sopra, tenuto conto che con le proroghe non si modifica la volontà precedentemente espressa da Consiglio Comunale in merito all'approvazione dell'esternalizzazione della gestione del servizio pubblico ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, ed anche al fine di poter adempiere al completamento delle procedure entro termini sufficientemente veloci e tali da non rendere vana l'operazione.

Inoltre consideriamo come nel Regolamento non sia prevista un annuale Bilancio economico-sociale delle concessionarie, da presentare al concedente, idoneo a valutare sia la qualità che la quantità delle attività svolte, sia lo stato finanziario del concessionario.

Tutto ciò per consentire una valutazione la più oggettiva possibile sulla correttezza gestionale degli impianti al fine della concessione della proroga.

Infine occorre confermare quanto previsto dall'art. 8 comma 4, in termini di durata della concessione, prevedendo che le eventuali proroghe non siano concedibili nel caso in cui la proroga stessa porti a superare il limite dei 30 anni.

Esaminata, pertanto, la richiesta di parere in oggetto, preso atto dei lavori delle Commissioni Permanenti di lavoro I e V, riunite in seduta congiunta in data 18 settembre 2014, si propone di esprimere **parere sfavorevole** in merito alla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare n. mecc. 2014 03447/002 avente ad oggetto "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali. Modifica", tenuto conto che più di un nuovo articolo è necessario armonizzare il contenuto della modifica proposta con l'art. 8, punto 7, del vigente Regolamento n. 295, in particolare con riferimento alla competenza dell'approvazione della proroga della durata della convenzione, nei casi ritenuti meritevoli, demandata ai Consigli delle Circoscrizioni o alla Giunta Comunale, in relazione rispettivamente agli impianti circoscrizionali e di interesse cittadino.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49 del 27 giugno 1996) il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 è favorevole sulla regolarità tecnica;
- Dato atto che non viene richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere, **parere sfavorevole** in merito alla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare n. mecc. 2014 03447/002, avente ad oggetto “Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali. Modifica”, per tutto quanto espresso in narrativa soprattutto tenuto conto che è necessario armonizzare il contenuto della modifica proposta con l’art. 8, punto 7, del vigente Regolamento n. 295, in particolare con riferimento alla competenza dell’approvazione della proroga della durata della convenzione, nei casi ritenuti meritevoli, demandata ai Consigli delle Circoscrizioni o alla Giunta Comunale, in relazione rispettivamente agli impianti circoscrizionali e di interesse cittadino.

La proposta è quindi posta in votazione. Il Consiglio procede alla votazione. Al momento del voto risultano assenti dall'aula i Consiglieri: ARRIGOTTI-BONAVITA-BRESCIANI-GARBIN-SEPPILLI. Accertato il risultato della votazione palese il Presidente Levi dichiara il seguente risultato:

PRESENTI.....	20
VOTANTI.....	20
ASTENUTI.....	==
VOTI FAVOREVOLI.....	20
VOTI CONTRARI.....	==

Il Consiglio di Circoscrizione con n. 20 voti favorevoli.

D E L I B E R A

di esprimere, **parere sfavorevole** in merito alla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare n. mecc. 2014 03447/002, avente ad oggetto “Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali. Modifica”, per tutto quanto espresso in narrativa soprattutto tenuto conto che è necessario armonizzare il contenuto della modifica proposta con l’art. 8, punto 7, del vigente Regolamento n. 295, in particolare con riferimento alla competenza dell’approvazione della proroga della durata della convenzione, nei casi ritenuti meritevoli, demandata ai Consigli delle Circoscrizioni o alla Giunta Comunale, in relazione rispettivamente agli impianti circoscrizionali e di interesse cittadino.